

Verbale assemblea straordinaria del 18.4.2011

Oggi 18.4.2011 ore 21 presso la sede legale in Via Monte Rosa 15, Milano, si è tenuta la Assemblea della Associazione CHANGE for MADAGASCAR onlus sul seguente ordine del giorno:

- 1) Cambiamento nome dell'associazione e modifiche statutarie
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti i soci Franco Silva, Nicoletta Massucci, Giorgio Gherardi, Stefania Rossi, Emanuela Marastoni.

Assume la presidenza della riunione il dott. Silva mentre viene chiamata a fungere da segretario per la redazione del verbale la sig. ra Massucci.

Sui punto 1) il Presidente illustra la proposta di cambiare il nome dell'associazione sostituendo la parola CHANGE con la parola LIFE per non creare confusione con altra associazione che si occupa di progetti sanitari in Madagascar.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo nome dell'associazione che sarà LIFE for MADAGASCAR onlus.

Il presidente propone inoltre di modificare lo statuto nei seguenti articoli, secondo indicazioni ricevute dalla Agenzie delle Entrate.

Art. 3 – L'associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha come scopo quello l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative di solidarietà sociale, svolgendo la sua attività precipuamente nel settore della assistenza sociale e sanitaria, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di soggetti svantaggiati. Qualsivoglia finalità dell'associazione ed attività per realizzarla, come sotto espresse, sono da intendersi esclusivamente rivolte verso soggetti svantaggiati, in conformità al dettato normativo del D.Lvo 460/97.

Per il raggiungimento dello scopo l'associazione può in via principale:

- Svolgere attività di assistenza sociale e socio sanitaria attraverso la realizzazione di centri sanitari e programmi di intervento e di aiuto umanitario in favore delle fasce di popolazione più povera e svantaggiata dei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione e riferimento al Madagascar ed all'Africa. In particolare l'attività sarà rivolta esclusivamente verso soggetti svantaggiati;

In maniera connessa a quanto sopra, può anche:

- svolgere attività informative sui progetti realizzati atte a sensibilizzare opinione pubblica, operatori sociali ed autorità, in Italia e all'estero, al rispetto ed alla difesa dei diritti degli svantaggiati;

Al fine di realizzare le attività sopra citate nel presente articolo, l'Associazione può tra l'altro:

- aderire ad altri enti, coordinamenti, organismi, gruppi di lavoro, anche

Silva

internazionali, aventi scopi o finalità analoghe; affiancare l'operato delle istituzioni italiane e straniere e collaborare con tutti coloro che si adoperano al fine di ottenere legislazioni locali, accordi bilaterali e convenzioni internazionali nel settore di attività dell'associazione;

- provvedere all'informazione dei propri soci con comunicazioni internet, curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso;
- organizzare attività di raccolta fondi nel contesto dell'attività istituzionale e in stretta connessione con quest'ultima, in concomitanza di presentazioni e campagne di sensibilizzazione sull'argomento; ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non, stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi.

L'associazione potrà porre in essere ogni iniziativa ed attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente.

E' previsto il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, salvo quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 - L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi. Tutti i soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'associazione prestando le proprie risorse o la propria attività personale coordinata con i fini propri dell'associazione. I soci sono tutti uguali e coloro che sono maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'attività prestata è spontanea e gratuita e, quindi, senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. La qualità di socio si perde per recesso, morosità od esclusione. L'esclusione non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi e deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata r.r.

Contro tale delibera il socio escluso può, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, proporre reclamo all'Assemblea, la quale deciderà nella prima seduta utile in via definitiva ed inappellabile.

La quota associativa è intrasmissibile e inalienabile in ogni caso.

Art. 20 - I soci, se componenti il Consiglio Direttivo, dovranno astenersi in sede di approvazione dei bilanci e quando siano in discussione argomenti in relazione alla loro responsabilità.

trasmissibile ed inalienabile in qualunque caso.



L'Assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 22,30 la riunione viene conclusa.

Il presidente

Il segretario

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LIFE FOR MADAGASCAR onlus"

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 – Ai sensi degli art. 36 e segg. del codice civile è costituita una associazione denominata LIFE FOR MADAGASCAR onlus, con durata illimitata nel tempo, in seguito chiamata per brevità "associazione". L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) da utilizzarsi in qualsiasi rapporto con soggetti terzi. L'associazione, ai fini fiscali, è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2 – L'associazione ha sede legale in Via Monterosa 15, Milano.

La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo. Sempre con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operative, uffici e sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero.

FINALITA'

Art. 3 – L'associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha come scopo quello l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative di solidarietà sociale, svolgendo la sua attività precipuamente nel settore della assistenza sociale e sanitaria, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di soggetti svantaggiati. Qualsiasi finalità dell'associazione ed attività per realizzarla, come sotto espresse, sono da intendersi esclusivamente rivolte verso soggetti svantaggiati, in conformità al dettato normativo del D.Lvo 460/97.

Per il raggiungimento dello scopo l'associazione può in via principale:

- Svolgere attività di assistenza sociale e socio sanitaria attraverso la realizzazione di centri sanitari e programmi di intervento e di aiuto umanitario in favore delle fasce di popolazione più povera e svantaggiata dei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione e riferimento al Madagascar ed all'Africa. In particolare l'attività sarà rivolta esclusivamente verso soggetti svantaggiati;

In maniera connessa a quanto sopra, può anche:

- svolgere attività informative sui progetti realizzati atte a sensibilizzare opinione pubblica, operatori sociali ed autorità, in Italia e all'estero, al rispetto ed alla difesa dei diritti degli svantaggiati;

Al fine di realizzare le attività sopra citate nel presente articolo, l'Associazione può tra l'altro:

- aderire ad altri enti, coordinamenti, organismi, gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi scopi o finalità analoghe; affiancare l'operato delle

istituzioni italiane e straniere e collaborare con tutti coloro che si adoperano al fine di ottenere legislazioni locali, accordi bilaterali e convenzioni internazionali nel settore di attività dell'associazione;

- provvedere all'informazione dei propri soci con comunicazioni internet, curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso;
- organizzare attività di raccolta fondi nel contesto dell'attività istituzionale e in stretta connessione con quest'ultima, in concomitanza di presentazioni e campagne di sensibilizzazione sull'argomento; ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non, stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi.

L'associazione potrà porre in essere ogni iniziativa ed attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente.

E' previsto il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, salvo quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - L'Associazione è aperta a tutti i cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, nazionalità, etnia.

L'associazione è apartitica.

L'associazione non ha fini di lucro.

L'associazione può aderire ad altre Associazioni, Fondazioni e/o Enti che perseguono gli stessi o analoghi scopi e che abbiano le stesse o analoghe caratteristiche.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 5 - Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni sia immobili che mobili che potranno diventare di proprietà dell'associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Art. 6 - L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Assemblea, nei termini prescritti dalla legge, approva il bilancio consuntivo per l'anno precedente, presentato dal Consiglio Direttivo e sottoposto al parere preventivo del Collegio dei Revisori; il bilancio deve essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o ad integrazione di questi ultimi, utilizzando i principi contabili relativi ai bilanci delle società per azioni.

Alla fine di ogni esercizio deve essere anche predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus o organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura associativa.

MEZZI FINANZIARI

Art. 7 – L'associazione trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, legati e donazioni
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti pubblici e privati o di istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea, di altri enti ed organismi europei o internazionali;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da occasionali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali aste, feste e pesche di beneficenza ed altri eventi similari di raccolte fondi in conformità con le leggi vigenti; altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse nel rispetto della normativa vigente.

SOCI

Art. 8 - Possono essere soci tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare gli scopi e lo Statuto dell'associazione, saranno accolti dal Consiglio Direttivo. Nessun compenso è dovuto ai soci per la prestazione del loro servizio.

L'ammissione dei soci è decisa con insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi. Tutti i soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'associazione prestando le proprie risorse o la propria attività personale coordinata con i fini propri dell'associazione. I soci sono tutti uguali e coloro che sono maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'attività prestata è spontanea e gratuita e, quindi, senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. La qualità di socio si perde per recesso, morosità od esclusione. L'esclusione non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi e deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata r.r.

Contro tale delibera il socio escluso può, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, proporre reclamo all'Assemblea, la quale deciderà nella prima seduta utile in via definitiva ed inappellabile.

La quota associativa è intrasmissibile ed inalienabile in qualunque caso.

Art. 10 - La quota associativa annuale sarà stabilita, anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e scadono con l'approvazione del bilancio; le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Tutti i Consiglieri ed i revisori sono rieleggibili.

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dai soci per la durata di un triennio, il cui termine finale è la data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo e nomina il nuovo Consiglio. I componenti il Consiglio sono rieleggibili e possono anche essere soci.

La revoca di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per comportamento teso ad impedire o a danneggiare l'attività dell'associazione.

La revoca è effettuata su deliberazione dell'Assemblea e deve essere notificata per raccomandata al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei revisori; l'assemblea provvede contestualmente alla nomina del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario generale; nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo.

Potrà essere nominato anche un Presidente Onorario che potrà intervenire alle riunioni del Consiglio con facoltà solo consultive.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti i membri. Se non viene a mancare la maggioranza, i membri potranno essere sostituiti dal Consiglio. I membri così nominati rimarranno in carica sino alla prossima assemblea.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia tutte le

volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei membri del Consiglio Direttivo, comunque una volta ogni tre mesi.

La convocazione dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata inviata otto giorni prima o in caso di urgenza con telegramma inviato il giorno prima.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

definire le linee guida dell'associazione; predisporre i bilanci consuntivi e preventivi; deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci; deliberare l'importo della quota associativa annuale; deliberare su ogni altra questione di primaria importanza per l'associazione; provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio sarà ritenuto comunque valido, in mancanza delle formalità previste dall'art. 14 anche con la presenza di tutti i Consiglieri e i Revisori. Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 16 - Al Presidente è attribuita la rappresentanza della associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente, inoltre, rappresenta l'associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative presso ogni giurisdizione ed in ogni grado di giudizio, compreso i giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza dell'associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 17 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno otto giorni prima. L'assemblea deve essere convocata quando ciò sia richiesto con domanda firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci a norma dell'art. 20 del C.C.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 18 – L'assemblea ordinaria delibererà sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri e su quant'altro alla stessa demandato per legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno in relazione all'importanza delle decisioni da adottare, nonché per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 19 – Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione; a ciascun socio spetta un solo voto.

L'assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà dei soci e a maggioranza dei voti, in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti purché sia presente almeno il 50% dei soci; in seconda convocazione con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti qualunque sia il loro numero.

Art. 20 – I soci, se componenti il Consiglio Direttivo, dovranno astenersi in sede di approvazione dei bilanci e quando siano in discussione argomenti in relazione alla loro responsabilità.

Art. 21 – L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente. In assenza o in mancanza di tutti i membri del Consiglio Direttivo l'assemblea nomina il proprio Presidente tra uno dei soci.

L'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 22 – Il controllo contabile dell'associazione è affidato, solo qualora la legge ne preveda l'istituzione obbligatoria, ad un Collegio composto da uno fino al massimo di tre Revisore dei Conti (in base alla delibere dell'assemblea) anche non soci, scelti tra i professionisti iscritti nell'apposito albo nazionale dei revisori (solo qualora la legge lo impone obbligatoriamente), nominati dall'assemblea per tre esercizi. Il Collegio vigila sulla corretta e prudente redazione, esprimendo il relativo parere, del bilancio; verifica il corretto e prudente impiego delle risorse dell'Ente, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l'osservanza delle norme di statuto. Il Collegio relaziona annualmente al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo. Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.


Art. 23 – Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

I beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni operanti nel medesimo settore e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

CONTROVERSIE

Art. 24- Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Milano e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 25 - Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge vigenti. Si rimanda, inoltre, all'eventuale regolamento interno, se approvato, per l'applicazione concreta dei principi statutari.



AGENZIA DELLE ENTRATE DP I MILANO - UT di Milano I	
La presente copia è conforme all'originale dell'atto depositato e registrato il <u>21/04/2011</u>	
n. <u>5417</u> serie <u>3</u> con € <u>168,00</u>	
consta di numero <u>10</u> pagine. Si rilascia a richiesta di <u>WFE FOR MADAGASCAR ONLY</u>	
per gli usi consentiti dalla legge.	
Milano, <u>13/02/2012</u>	PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE IL FUNZIONARIO <u>Giuseppe CREA</u>
Diritti riscossi con F23 del <u>13/02/2012</u> e <u>32,60</u>	

